

Federazione Nazionale Collegi Ipasvi  
Roma  
IPASVI  
Anno \_\_\_\_\_ Mese V Gi 08 FINE  
I-792 03 FEB 2016  
UOR CC RPA

Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi

**LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE**

**A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

*(Approvate dal Comitato Centrale con delibera n. 111 del 20 giugno 2015)*

**Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)**

Le presenti linee guida disciplinano le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 E SS.MM.II.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Sono escluse le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* che comportano un costo sino ad euro 5.000,00, oltre oneri previsti per legge e oltre Iva

Sono altresì esclusi i seguenti incarichi professionali, conferibili a mezzo trattativa diretta: gli incarichi professionali conferiti in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, tali da non consentire oppure da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica; i contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e seguenti cod. civ. aventi ad oggetto il patrocinio legale (Determinazione AVCP n. 4 del 2011 e Cons. di Stato, sent. 2730/2012) o altre attività professionali di stretta natura fiduciaria.

**Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)**

Il Dirigente della Federazione verifica la congruenza della collaborazione ipotizzata con il fabbisogno della Federazione, con le funzioni istituzionali, nonché la temporaneità della necessità e l'impossibilità di far fronte a tale esigenza con il personale in servizio, tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1 delle presenti linee guida.

Il Dirigente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto del vincolo economico definito dal bilancio preventivo, nonché del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il Dirigente opera una ricerca al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

### **Art. 3 (Individuazione delle professionalità)**

Il Dirigente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) definizione dell'oggetto dell'incarico; b) gli specifici requisiti culturali e professionali ed esperienziali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell'incarico; d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; e) compenso per la prestazione e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare; f) indicazione del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte economiche ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

### **Art. 4 (Procedura comparativa)**

Il Dirigente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso



e) ulteriori elementi legati alla peculiarità dell'incarico.

Il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

#### **Art. 5 (Durata del contratto e determinazione del compenso)**

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. La Federazione può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Il Dirigente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

#### **Art. 6 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

#### **Art. 7 (Pubblicità ed efficacia)**

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si darà pubblicità tramite il sito della Federazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità.